

Rassegna sindacale e previdenziale del 2 maggio

a cura di Massimo Pipino

- 1) Assunzione disoccupati 2011: le causali per il recupero della contribuzione**
- 2) POSTE: è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2010/2011**
- 3) L'indennità di mobilità è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo fino a 4800 euro**
- 4) Nuove regole per le comunicazioni obbligatorie telematiche**
- 5) Contributi previdenziali, prima del 2001 deducibili solo quelli obbligatori**
- 6) Per la cartella di pagamento Inps, il termine d'impugnazione è perentorio**
- 7) Demansionamento professionale: esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro**
- 8) Chiarimenti sui requisiti per l'iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti"**
- 9) Regolamento per la commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato**
- 10) Certificazione di malattia cartacea: in alcuni casi ancora valida**
- 11) Accordo fra Stato e Regioni per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011-2012**
- 12) Contributi Inps: variati il tasso d'interesse per dilazione e differimento e la misura delle sanzioni civili**
- 13) Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Indice generale, al netto dei consumi di tabacchi variazioni percentuali nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente**
- 14) Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi 2011**
- 15) Legge 297/82 – Tfr Indice di rivalutazione per il mese di febbraio 2011**
- 16) INAIL – Oscillazione del tasso di premio per prevenzione dopo il primo biennio di attività – Circolare N. 17/2011**
- 17) INPS – Regimi nazionali di sicurezza Regolamento UE n. 1231/2010 - Circolare N. 51/2011**
- 18) Divieto di cessione del TFR – Milleproroghe – Nota Confindustria 23 MARZO 2011**
- 19) Collegato lavoro – Contratto a tempo determinato – Differimento del termine di impugnazione**

1) Assunzione disoccupati 2011: le causali per il recupero della contribuzione

Provvediamo a comunicare che l'Inps, con il messaggio dell'11 aprile 2011, n. 8505, ha provveduto ad illustrare le modalità operative che devono essere seguite per ottenere il recupero dei benefici contributivi connessi all'assunzione nel corso del 2010 di lavoratori percettori di indennità di disoccupazione che abbiano almeno cinquanta anni di età e di lavoratori in mobilità che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva. Come noto, l'articolo 2, primo periodo, del comma 134 della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 ha previsto riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età. L'articolo 2, secondo periodo, del comma 134, ha riconosciuto, inoltre, la proroga della durata della suddetta riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno 2010. Con riferimento alle assunzioni effettuate nel corso del 2010, i datori di lavoro, ammessi a fruire dei benefici, possono recuperare la contribuzione versata in eccesso, utilizzando le causali di nuova istituzione "L411" e "L412", entro i tre mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria, sulle somme dovute per i contributi previdenziali ed assistenziali. L'articolo 2, comma 151 della Legge n. 191/2009 ha riconosciuto, invece, un contributo mensile a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola, con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile. L'incentivo, pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento, con esclusione della contribuzione figurativa, per un numero di mensilità di trattamento a sostegno del reddito non erogato, è riconosciuto per le assunzioni avvenute nel corso del 2010, nel limite delle risorse stanziato dallo Stato nella misura di 12 milioni di euro. Tale contributo è conguagliabile con le somme dovute per contributi previdenziali e assistenziali attraverso la valorizzazione del codice "L414" del modello UniEmens.

2) POSTE: è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2010/2011

È stata firmata, il 14/4/2011, tra Poste Italiane S.p.a. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COMUNICAZIONI, l'ipotesi di contratto nazionale di lavoro 2010/2011 unitaria, che dovrà essere sottoposta all'approvazione dei lavoratori. L'intesa ha consolidato un aumento lordo mensile a regime di oltre 120,00 €, di cui 100,00 € inseriti direttamente nei minimi tabellari. Queste le decorrenze dei nuovi aumenti, prendendo come riferimento il livello medio C:

- 30,00 euro dall' 1/05/2011;
- 35,00 euro dall' 1/01/2012;
- 35,00 euro dall' 1/09/2012.

01/05/2011 01/01/2012 01/09/2012

Livello

A1	39,78	46,41	46,41
A2	36,11	42,13	42,13
B	31,91	37,23	37,23
C	30,00	35,00	35,00
D	28,97	33,80	33,80
E	26,56	30,98	30,98
F	24,49	28,57	28,57

Conseguentemente, i nuovi minimi sono i seguenti:

Livello 01/05/2011 01/01/2012 01/09/2012

A1	1.594,56	1.640,97	1.687,38
A2	1.405,06	1.447,19	1.489,32
B	1.191,86	1.229,09	1.266,32
C	1.089,06	1.124,06	1.159,06
D	1.033,58	1.067,38	1.101,18
E	903,86	934,84	965,82
F	800,57	829,14	857,71

Vengono, inoltre, riconosciute competenze contrattuali arretrate pari a 350,00 € medi (livello C).

Livello Una Tantum

A1	464,09
A2	421,34
B	372,29
C	350,00
D	337,97
E	309,84
F	285,74

Tali importi, vengono corrisposti esclusivamente al personale con contratto a tempo indeterminato e contratto di inserimenti lavorativo, in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL e saranno corrisposte in via convenzionale al predetto personale, esclusivamente assunto nel periodo 1/1/2010-14/4/2011, nella misura di 1/16 per ogni mese di servizio prestato nel suddetto periodo o frazioni di esso superiore a 15 giorni.

In merito ai restanti 20,00 € vengono utilizzati:

- per aumentare il ticket restaurant (0,50 €);
- la quota aziendale riferita a Fondoposte (+ 0,4%);
- l'istituzione della indennità riferita ai DUP Monoperatore (2,00 €/giorno).

In riferimento alla parte normativa, è stata individuata una modalità operativa automatica attraverso il conto ore individuale che consente, finalmente, di remunerare le prestazioni degli sportellisti effettuate oltre l'orario d'obbligo. Da sottolineare anche la novità riferita alla cosiddetta "*clausola elastica*" che consente al personale assunto part-time a tempo indeterminato di poter svolgere, su base volontaria, nei periodi di non lavoro, un'ulteriore attività lavorativa con facoltà di richiedere anche una sede di lavoro diversa. Sono, anche, state aggiornati tutti gli articoli relativi al sostegno sociale inserendo le conseguenti novità legislative e rafforzando, in generale, tutte le forme di tutela.

3) L'indennità di mobilità è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo fino a 4800 euro

Con circolare n. 67 del 14 aprile 2011, l'Inps fa chiarezza sulla compatibilità e sulla cumulabilità dell'indennità di mobilità con le attività di lavoro subordinato e autonomo. La rilevanza attribuita dal Legislatore alla rioccupazione dei lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito ha reso necessario fornire alcune indicazioni circa la compatibilità dell'indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa e la eventuale cumulabilità della relativa remunerazione con l'indennità medesima. Al riguardo, si deve precisare che la stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca la decadenza dalla prestazione e dall'iscrizione alle liste di mobilità, ferma la possibilità di reinscrizione concessa in caso di mancato superamento del periodo di prova (fino ad un massimo di due volte) ovvero laddove il lavoratore non sia giudicato idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce. Qualora, invece, il lavoratore accetti l'offerta di un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato) dandone tempestiva comunicazione all'INPS, la prestazione e l'iscrizione vengono solo sospese; in tal caso, si produce uno slittamento della data di fine prestazione che comunque non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista. In sostanza, la percezione di retribuzione proveniente da

attività di lavoro subordinato è incompatibile con il trattamento di mobilità, eccezion fatta per i lavoratori collocati in “mobilità lunga” finalizzata al pensionamento di vecchiaia. All’opposto, in materia di lavoro autonomo nessuna norma specifica prevede gli istituti della sospensione e della decadenza. Anzi, la legge prevede la facoltà per il lavoratore in mobilità di ottenere, qualora ne faccia richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione in un’unica soluzione per intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, escluse le mensilità eventualmente già godute. Il lavoratore che eserciti tale facoltà viene cancellato dalla lista di mobilità ma non potrà nei 24 mesi successivi esercitare un’attività subordinata, a pena di restituzione dell’indennità anticipata. Comunque, il lavoratore non è obbligato a chiedere l’anticipazione e, nel caso in cui lo stesso non ritenga di volersi avvalere di tale facoltà, la legge non stabilisce di per sé la decadenza dalla prestazione di mobilità. L’indennità di mobilità, tuttavia, come tutte le prestazioni che traggono origine e compensano l’aver subito la perdita involontaria di un posto di lavoro, è intrinsecamente legata alla condizione di disoccupazione involontaria. Pertanto, in considerazione del fatto che la disciplina relativa allo stato di disoccupato consente la conservazione di tale condizione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo di fatto esclude qualsivoglia trattamento di sostegno in presenza di un reddito annuo superiore a 4.800 euro. Identica conclusione deve trarsi per le collaborazioni coordinate e continuative con reddito al di sopra di euro 8.000 annui; qualora entrambi i tipi di attività suddette si alternino o si sovrappongano nell’anno solare, si applicherà il limite superiore. In ogni caso, la compatibilità tra indennità di mobilità e remunerazione da attività lavorativa autonoma o parasubordinata implica che la remunerazione potrà cumularsi con l’indennità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT.

4) Nuove regole per le comunicazioni obbligatorie telematiche

Informiamo che il Ministero del Lavoro ha definito alcune modifiche ai modelli digitali per le Comunicazioni Obbligatorie Telematiche (COT). Le modifiche, previste con Decreto direttoriale n. 1546 del 16 marzo 2011, saranno operative dalle ore 19.00 del 30 aprile 2011.

Le variazioni in parola hanno ad oggetto il decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 ed il Vademecum del Ministero del Lavoro, intitolato “COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE - Modelli e regole”, con il quale sono stati definiti gli standard e le regole della trasmissione informatica delle

comunicazioni di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ed altre esperienze lavorative assimilate, che i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, le agenzie di somministrazione, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, devono effettuare nei confronti dei Servizi per l'impiego. Nel concreto, le modifiche che le Regioni dovranno provvedere ad implementare, sui propri sistemi informatici, entro le ore 19.00 del 30 aprile 2011 (data di vigenza della disposizione ministeriale) riguardano principalmente:

- il campo "Data comunicazione" che produrrà un avviso di notifica che la comunicazione è fuori termine, relativamente a: Unilav Assunzione (non PA / escluso settore 85.xx.xx / non a seguito di urgenza) inviato in data posteriore o uguale alla quella dell'inizio; Unilav Cessazione e Trasformazione (non PA / escluso settore 85.xx.xx) inviato in data posteriore al quinto giorno successivo a quella dell'evento; UniSomm inviato in data posteriore al ventesimo giorno del mese successivo a quello di inizio o dell'evento; Unilav Assunzione a seguito Urgenza inviata per via telematica settore turistico (art.4, co. 2, L. n.183 del 2010) trasmesso in data posteriore per più di 3 giorni alla data inizio; Unilav Assunzione a seguito Urgenza o Forza maggiore (non PA) inviato in data posteriore per più di 5 giorni alla data inizio.
- il campo "Codice comunicazione precedente" che avrà il compito di verifica della compilazione obbligatoria del codice comunicazione non solo in caso di rettifica o annullamento, ma anche di comunicazione di urgenza inviata per via telematica da aziende del settore turistico (art. 4, co. 2, della L. n. 183/10) in caso di assunzione.
- il modello Unificato Lav, per quanto attiene i Dati del permesso/carta di soggiorno (motivo e scadenza), che dovranno essere inseriti nei casi previsti dalla normativa: la data di scadenza permesso, in caso diverso da tipo documento "in attesa di permesso", deve essere maggiore o uguale al 1° gennaio 2000 (il controllo non verrà effettuato per tutti i lavoratori che provengono da paesi Ue e per i paesi con i quali vige un accordo di libero accesso ovvero Svizzera, San Marino, Stato Vaticano, Norvegia, Islanda, Liechtenstein); è prevista una sezione chiamata "Dati Modello Q" che dovrà essere compilata per le assunzioni (solo in caso di utilizzo del modello Unilav in sostituzione del Modello Q) indicando la sussistenza della sistemazione alloggiativa e l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio.
- il modello Unificato Somm, integrato con campi ulteriori: data di inizio somministrazione; data di fine somministrazione dove andrà inserita la data di fine rapporto per tutti i contratti di somministrazione diversi da quelli a tempo indeterminato; nel quadro "Ditta Utilizzatrice", data inizio e data fine contratto di somministrazione, ditta utilizzatrice estera che opera in Italia, codice fiscale (non è obbligatorio qualora sia stato compilato con SI il campo "Ditta utilizzatrice estera che opera in Italia).

5) Contributi previdenziali, prima del 2001 deducibili solo quelli obbligatori

La Corte di Cassazione ha confermato con la Sentenza n. 8208/2011 che i versamenti di contributi previdenziali che sono stati effettuati dal lavoratore in modo volontario a favore del proprio ente pensionistico, non in costanza del rapporto di lavoro, precedentemente il 2001, non rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito ai fini IRPEF. In tal modo la suprema Corte ha confermato che la modifica normativa introdotta dal D.Lgs. n. 47/2000, ha effetto solo per i contributi versati dopo il 1° gennaio 2001. In tal modo, pronunciandosi sulla deducibilità dal reddito, ai fini IRPEF, dei contributi previdenziali versati in modo volontario per il conseguimento della pensione, la Corte di Cassazione ha confermato un trattamento fiscale differenziato tra quelli versati prima e dopo la “Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare” introdotta dal D.Lgs. n. 47/2000. In particolare, i contributi versati prima del 2001 si considerano tra gli oneri detraibili dall’imposta ai sensi dell’articolo 13-bis del TUIR (nel testo vigente alla data), mentre quelli versati successivamente alla medesima data sono riconducibili alla disciplina dell’articolo 10 del TUIR e, quindi, si considerano oneri deducibili dal reddito. Nell’ambito di un’interpretazione “costituzionalmente orientata” dell’articolo 10 del TUIR (previgente), in relazione al ritenuto contrasto con gli articoli 3 (principio di eguaglianza), 35 (tutela dei lavoratori), 38 (assistenza sociale dello Stato) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione, per l’esclusione dei contributi volontari versati dal lavoratore licenziato, previa autorizzazione dell’ente pensionistico, e necessari al conseguimento della pensione, la Corte di Cassazione ha osservato che la disciplina degli oneri deducibili costituisce, in tutto e per tutto, materia riservata alla volontà discrezionale del legislatore, il quale, accordando comunque ai contributi volontari il beneficio della detraibilità, aveva disciplinato la materia “in modo non manifestamente irragionevole”. I giudici hanno, poi, respinto le censure di “costituzionalità”, osservando la non violazione dell’articolo 3 (principio di eguaglianza), perché la condizione del lavoratore, obbligato a prestare le propria attività alle dipendenze di terzi, non è omologabile a quella di un soggetto che non si trova nella medesima condizione. In conclusione, fino al 2001, i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge – deducibili dal reddito ex articolo 10 del TUIR - sono solo quelli dovuti obbligatoriamente perché in presenza di un rapporto di lavoro dipendente. Fra questi non rientrano i contributi versati volontariamente, seppur necessari per conseguire un trattamento pensionistico, per i quali era, invece, stabilita la parziale detraibilità (ex art. 13-bis del TUIR).

6) Per la cartella di pagamento Inps, il termine d’impugnazione è perentorio

La Corte di Cassazione con la Sentenza 7 aprile 2011, n. 7959, ha stabilito che la cartella di pagamento che è stata emessa dal concessionario in seguito ad una iscrizione a ruolo disposta dall’Inps, diventa definitiva se non impugnata entro 40 giorni dalla notifica. La Suprema Corte ha

altresi' affermato che, decorso il suddetto termine, la cartella diviene incontestabile anche se l'Istituto ha notificato uno sgravio parziale. La Cassazione sottolinea che il termine di impugnazione della "cartella Inps", regolato dall'art.24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/99, costituisce il termine accordato dalla legge al debitore, al fine di instaurare un vero e proprio giudizio di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, e non già un termine con funzione regolatrice della sola azione esecutiva. Il termine ha carattere perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile, in caso di omessa tempestiva impugnazione, il credito iscritto a ruolo e a consentirne una rapida riscossione. La circostanza che l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale non intacca la perentorietà del termine, in considerazione del fatto che nell'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore, come nel caso delle iscrizioni a ruolo delle imposte dirette e indirette, diventano definitive (ove non precedute dall'avviso di accertamento) se non impugunate nei termini di cui all'art. 21, del D.Lgs. n. 546/92. la Suprema Corte ha evidenziato che l'accertamento della tempestività del ricorso in opposizione coinvolge la verifica di un presupposto processuale che condiziona la proponibilità della domanda ed è, perciò, un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, sì che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di questo presupposto comporta la nullità della sentenza rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di "potestas iudicandi" determinato dalla preclusione dell'azione giudiziale. D'altra parte nel processo civile le pretese di parte ed i poteri officiosi del giudice possono essere esercitati solo entro i termini di legge che scandiscono l'andamento del processo medesimo, con la conseguenza che la scadenza di un termine per impugnare rende definitivo l'atto che ne costituisce l'oggetto e non più controvertibili le situazioni sostanziali ivi, anche negativamente, accertate, seppure indisponibili. Sul rilievo di costituzionalità della disposizione normativa, la suprema Corte ha osservato, invece, che il termine previsto nel comma 5, dell'art. 24, del D.Lgs. n. 46/99 non troverebbe alcuna plausibile giustificazione se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, in caso di intempestiva opposizione, il credito contributivo iscritto a ruolo. A tal proposito la stessa Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 111/07 in cui ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del art. 24, sul rilievo, da un lato, che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo e, dall'altro, che la norma è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo per la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, grazie alla previsione che consente di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, nonché al sistema di ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione.

7) Demansionamento professionale: esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro

Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro, è necessario valutare l’omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore nella precedente attività (Sentenza della Corte di Cassazione del 14 aprile 2011, n. 8527). Nella specie, una società ricorreva in appello contro la pronuncia di primo grado che accoglieva la domanda di un lavoratore volta all'accertamento della dedotta dequalificazione, lamentando che detta pronuncia non avesse considerato che il lavoratore impiegato non aveva più svolto mansioni di contabilità già da giugno 1998 e che, avendo bisogno di cure aveva chiesto di essere trasferito, reclamando la dequalificazione (l'ufficio cui essere assegnato era quello delle fatturazioni, in assenza di un ufficio di contabilità) solo a febbraio 2001. I giudici di merito, ritenuta provata la lamentata dequalificazione nonché il relativo danno, rigettavano il ricorso. In Cassazione, la società, denunciando violazione dell'articolo 2103 c.c. - secondo cui *“il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”* - sostiene che la Corte d'Appello, nello svolgimento del suo ragionamento, avrebbe fatto riferimento alle mansioni svolte dal dipendente alla declaratoria contrattuale della sua categoria di inquadramento (ASS), ma non a quella contrattuale della categoria inferiore (AS), circostanza, questa, che concreterebbe la violazione dell'articolo citato. Ebbene, secondo i giudici di legittimità, la Corte di merito ha correttamente ed esaustivamente motivato la propria decisione attraverso un incensurabile iter logico-giuridico. Il Giudice di secondo grado, infatti, ha rilevato il differente contenuto professionale delle mansioni riconducibili alla categoria ASS rispetto a quelle della categoria AS (così testualmente riportato nella sentenza della Corte d'Appello: *“La declaratoria di questa categoria prevede rispetto alla inferiore categoria AS un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovrintendenza e di coordinamento di altri lavoratori contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”*); successivamente, ha comparato, attraverso la loro descrizione analitica, le mansioni in concreto svolte dal dipendente fino all'agosto del 1999 (ovvero quelle di responsabile della contabilità analitica e responsabile della contabilità fornitori) con quelle svolte successivamente a tale data (ovvero quelle di controllo delle fatture con

riferimento alle clausole contrattuali) ed è quindi giunto ad accertare la sussistenza della dequalificazione a cui è stato sottoposto il lavoratore. La conclusione dei giudici di merito è, pertanto, corretta e conforme all'orientamento della Suprema Corte che, nella fattispecie, nel rigettare il ricorso della società, ha ribadito che *“ai fini della verifica del legittimo esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro, deve essere valutata dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - l’omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta”*. Il lavoratore, inoltre, era stato assegnato all'uso dell'elaboratore elettronico senza la previa, necessaria istruzione e quindi con disagio dovuto all'evidente ed incolpevole imperizia e con conseguente pregiudizio per la dignità personale e per il prestigio professionale, tutelati dall'articolo 35, comma 1, della Costituzione. In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore, dunque, l'esistenza del relativo danno si può desumere con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base ad elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

8) Chiarimenti sui requisiti per l'iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti"

In tema di tirocinio, fino all'anno accademico 2011-2012 è consentita l'iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio a coloro che presentano domanda di iscrizione e risultano contestualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale o specialistica in Scienze dell'economia (classe LM56 o 64/S) e in Scienze economico-aziendali (classe LM 77 o 84/S) (CNDCEC - Nota 12 aprile 2011, n. 26). L'iscrizione è soggetta al possesso di laurea triennale appartenente:

- alla classe 17 delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (corrispondente alla classe delle lauree L 18 ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), o
- alla classe 28 delle lauree in Scienze economiche (corrispondente alla classe delle lauree L 33 ex DM 22 ottobre 2004, n. 270).

Coloro che non sono in possesso dei predetti titoli di studio triennali sono esclusi dal presentare la domanda di iscrizione nel registro. Fino a quando non saranno attivati i corsi previsti dalla convenzione quadro siglata dal MIUR e il CNDCEC, hanno titolo a presentare la domanda di iscrizione (art. 40, co. 4 e 5, D.Lgs. n. 139/2005):

- nella sezione "Tirocinanti commercialisti" solo coloro che sono in possesso di un diploma di laurea specialistica della classe 64/S o della classe 84/S, ovvero di una laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, co. 95, L. n. 127/1997;
- nella sezione "Tirocinanti esperti contabili" solo coloro che sono in possesso di diploma di laurea della classe 17 o della classe 28.

Il Consiglio Nazionale, inoltre, ribadisce la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea specialistica o magistrale (art. 43, co. 1, D.Lgs. 139/2005), ma solo in presenza di corsi di laurea realizzati nel rispetto della suddetta convenzione.

Infatti, una volta che saranno attivati i corsi di laurea convenzionati sarà possibile, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della convenzione quadro, svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea magistrale o specialistica senza il possesso della laurea triennale appartenente alla classe 17 o 28 (ovvero della classe 18 o 33 ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), purché siano colmati i debiti formativi richiesti dall'ordinamento didattico per l'accesso alle stesse lauree convenzionate e sia assicurato il recupero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 della convenzione prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale o specialistica (ovvero - nei primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro - entro il biennio per il conseguimento della laurea magistrale/specialistica).

9) Regolamento per la commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato

A seguito delle Intese sottoscritte con il Ministero del Lavoro, il Consiglio Nazionale CDL ha provveduto alla definizione del nuovo regolamento ad uso delle commissioni di certificazione costituite presso i Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro (Circolare 14 aprile 2011, n. 1056). L'entrata in vigore del Collegato lavoro e l'estensione delle competenze delle commissioni di certificazione ha, infatti, reso necessaria una riscrittura di tale regolamento. Tra le altre disposizioni, si è stabilito che il numero minimo dei componenti della Commissione, compreso il Presidente, deve essere di tre membri. Durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del mandato del Consiglio Provinciale che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dal Consiglio Provinciale entro i 60 giorni successivi al suo insediamento. Le Commissioni di Certificazione possono procedere alla:

- certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell'art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183;
- certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
- certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
- esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l'atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;
- soluzione arbitrale delle controversie.

Con riferimento alla conciliazione, il preventivo tentativo di conciliazione è obbligatorio se le parti o i terzi, intendono impugnare un contratto già certificato. Diventa facoltativo in mancanza di certificazione del contratto o di clausole di esso. Il Consiglio Nazionale CDL precisa che tale tentativo rimane comunque facoltativo, se la causa della controversia non attiene all'oggetto della qualificazione di un contratto precedentemente certificato, ovvero da quello di singole clausole contrattuali anch'esse precedentemente certificate ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.lgs. n. 276/03. Presentata l'istanza, la controparte ha 20 giorni di tempo per far pervenire eventuali scritti difensivi. La commissione fissa entro i successivi dieci giorni la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione che deve comunque esaurirsi entro i successivi trenta giorni. Il Segretario della Commissione provvede al deposito di una copia del verbale presso la Direzione Provinciale del Lavoro di competenza entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso. Il regolamento in oggetto entrerà in vigore il prossimo 1/5/2011 e dovrà essere recepito in maniera integrale, senza possibilità di modifiche. In mancanza del suddetto recepimento le commissioni dovranno limitare la loro attività all'esaurimento delle eventuali istanze di certificazione pendenti alla suddetta data.

10) Certificazione di malattia cartacea: in alcuni casi ancora valida

La trasmissione on line della certificazione di malattia non risulta ancora possibile in alcuni casi (ad es. eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di

pronto soccorso o da medici privati ancora non abilitati all'invio telematico) per i quali sussiste l'obbligo da parte dell'Istituto di accettare ancora la certificazione di malattia pervenuta in formato cartaceo (INPS - Messaggio 20 aprile 2011, n. 9197). L'Inps ha chiarito che il processo di telematizzazione della certificazione di malattia pur avendo raggiunto livelli di assoluta soddisfazione, sia sul piano territoriale che nel numero di certificati inviati, non risulta ancora possibile in alcuni casi (quali eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso o da medici privati ancora non abilitati all'invio telematico).

Al riguardo, al fine di non penalizzare il lavoratore nell'esercizio dei suoi diritti, nel messaggio si richiama quanto specificato nella circolare n. 4/2011 del Dip. della Funzione pubblica e del Ministero del lavoro:
“in ogni caso in cui il medico che non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'Inps, secondo le modalità tradizionali”.

Nei casi sopra indicati, quindi, sussiste l'obbligo da parte dell'Istituto di accettare ancora la certificazione di malattia pervenuta in formato cartaceo. Infine nel messaggio in esame si precisa che è in avvio un attento sistema di monitoraggio, completamente automatizzato che provvederà a segnalare alle Autorità competenti, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, la ricezione da parte dell'Inps dei certificati cartacei, inviati da medici del SSN o con esso convenzionati.

11) Accordo fra Stato e Regioni per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011-2012

Con nota del 20 aprile 2011 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto l'accordo Stato-Regioni per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011-2012. Con l'intesa viene prorogato per l'anno in corso e per l'anno 2012 l'accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga già in vigore per il biennio 2009-2010. Il Governo conferma lo stanziamento previsto dalla Legge di Stabilità di 1 miliardo di euro per gli interventi a sostegno del reddito a cui vanno aggiunti il residuo di 600 milioni del biennio 2009-2010. Quanto alle Regioni, esse concorrono con la parte inutilizzata dello stanziamento di 2.2 miliardi di euro, fino al suo esaurimento. Ma l'accordo si arricchisce anche di una sezione specifica dedicata alle misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e per evitare il formarsi di bacini di disoccupazione di lunga durata; al di là, della conferma dell'intesa del 17 febbraio 2010 relativamente alle linee guida per la

formazione professionale. Tanto più, che ora la proporzione di utilizzo delle risorse tra politiche passive e attive viene modificata da 70-30 a 60-40. Nello specifico, l'accordo prevede:

- il riconoscimento di un ruolo fondamentale ai Servizi per l'impiego nei processi di riqualificazione professionale e di ricollocazione dei lavoratori, al fine di rendere effettiva l'offerta di lavoro congruo e il relativo sistema sanzionatorio;
- l'impiego e la valorizzazione del sistema informativo sulle competenze e le professionalità cercate, ed in particolare del portale di servizi Cliclavoro per rendere trasparenti e pienamente disponibili le informazioni sul mercato del lavoro;
- il ricorso ai Fondi Interprofessionali e agli Enti bilaterali nelle politiche attive e nella formazione, anche prevedendo un eventuale intervento nelle azioni di sostegno al reddito, oggetto comunque di un confronto con le parti sociali;
- l'utilizzo (come peraltro già attuato in alcune Regioni) più rigoroso degli strumenti di sostegno al reddito, per evitare situazioni di cronica dipendenza dagli ammortizzatori sociali ed usi impropri degli stessi;
- il sostegno offerto dalle risorse del Fondo sociale europeo agli interventi previsti.

Gli accordi specifici tra Governo e singole Regioni sono in corso di definizione.

12) Contributi Inps: variati il tasso d'interesse per dilazione e differimento e la misura delle sanzioni civili

Con circolare n. 68 del 19 aprile 2011, l'INPS comunica la variazione del tasso d'interesse per dilazioni e differimento e della misura della sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali. La Banca Centrale Europea, con decisione del 7 aprile 2011, ha innalzato di 0,25 punti percentuali il Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema (ex TUR) che, a decorrere dal 13 aprile 2011, è fissato nella misura dell'1,25%. Ovviamente, tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il tasso d'interesse per la dilazione dei debiti contributivi e quello dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento vengono rideterminati nella misura del 7,25% (ex TUR maggiorato di 6 punti percentuali). Ques'ultima trova applicazione con riferimento alle rateazioni definite con l'emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 13 aprile 2011, mentre i piani già emessi a tale data non subiranno modificazioni. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 6,75% in ragione d'anno (ex TUR maggiorato di 5,50 punti).

Infine, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte vanno calcolate nella misura del tasso ex TUR. Tuttavia, poichè il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura del saggio legale e quest'ultimo è fissato a decorrere dal 1° gennaio 2011 all'1,50%, la misura delle sanzioni ridotte sarà appunto pari all'1,50%.

13) Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Indice generale, al netto dei consumi di tabacchi variazioni percentuali nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO	
1978	+12,3	+11,6	+11,9	1978
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979	
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980	
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981	
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982	
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983	
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984	
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985	
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986	
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987	
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988	
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989	
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990	
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991	
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992	
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993	
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994	
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+5,2	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995	
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996	
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+1,7	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997	
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,8	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998	
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999	
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,2	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000	
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001	
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002	
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003	
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004	

2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,4	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2011	+2,2	+2,3	+2,5										2010

14) Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi 2011

L'Inail, con la circolare n. 21 del 24 marzo scorso, ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione imponibile giornaliera da adottarsi per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2011. Il documento nel ricordare i tre criteri per la determinazione della retribuzione imponibile su cui calcolare il premio, ossia la retribuzione effettiva, quella convenzionale e la retribuzione di ragguglio, applicabili alla diverse categorie lavorative, ha stabilito, in particolare, che per la generalità delle retribuzioni giornaliere effettive i limiti minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a Euro 44,95 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico dei Fondi Pensioni Lavoratori dipendenti, in vigore all'1.1.2009, pari a Euro 468,35 mensili), così come stabilito nel D.L. n. 402/1981 convertito nella L. n. 537/1981. Per l'anno in corso, pertanto, l'Inail ha fissato la base imponibile su cui calcolare il premio assicurativo per il settore dell'industria e per la generalità dei lavoratori dipendenti in Euro 44,49 al giorno e in Euro 1.156,74 al mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili.

Pagamento dei premi ed accessori - Modifica del tasso di interesse di rateazione e dilazione

In conseguenza del provvedimento con cui la B.C.E. ha fissato all'1,25% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento, l'Inail, con la circolare n. 25/11, ha comunicato che l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni dei pagamenti per premi ed accessori, nonché per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili, è determinato, rispettivamente, in misura pari al 7,25% e al 6,75% su base annua.

In particolare, tali nuove misure devono essere applicate alle istanze:

- presentate a partire dal 13 aprile 2011;
- presentate in data anteriore al 13 aprile 2011, a condizione che la Sede non abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione ovvero che l'abbia fatto in data 13 aprile 2011 o successiva.

Si segnala, infine, che il documento riporta un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell'ultimo decennio.

15) LEGGE 297/82 – Tfr Indice di rivalutazione per il mese di febbraio 2011

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai ed impiegati per il mese di febbraio 2011 è risultato pari a 101,5.

Pertanto dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 2010 e quello di febbraio 2011 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di febbraio 2011 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2010 è pari a:

1,007700

16) INAIL – Oscillazione del tasso di premio per prevenzione dopo il primo biennio di attività – Circolare N. 17/2011

Con circolare n. 17 del 25 febbraio 2011, l'Inail ha fornito istruzioni in merito al Decreto Interministeriale 3 dicembre 2010, che ha riformulato l'art. 24 delle "Modalità tariffarie", concernente l'oscillazione del tasso di premio "per prevenzione" dopo il primo biennio di attività.

Tale provvedimento, in particolare, stabilisce:

- una diversa articolazione degli sconti che l'Inail può applicare nei confronti delle aziende in possesso dei prescritti requisiti;
- il differimento del termine ultimo di presentazione dell'istanza al 28 febbraio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Si evidenzia peraltro che, a conferma di quanto anticipato con nota del 24 gennaio 2011, l'Istituto comunica che le nuove percentuali di sconto si applicano anche alle istanze trasmesse per l'anno 2011, con riferimento ad interventi effettuati nel corso del 2010.

Relativamente alle domande già elaborate dalle Strutture territoriali dell'Inail in base alla previgente disciplina, la circolare di cui trattasi precisa che l'Istituto provvederà d'ufficio, mediante applicativo "ad hoc" ed elaborazione centrale, all'assegnazione della nuova percentuale di sconto, con contestuale trasmissione del provvedimento all'azienda interessata.

17) INPS – Regimi nazionali di sicurezza Regolamento UE n. 1231/2010 - Circolare N. 51/2011

Con circolare n. 51 del 15 marzo 2011, l'Inps fornisce chiarimenti circa l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1231/2010 del 24 novembre 2010, che, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, ha esteso, a determinate condizioni, il nuovo sistema comunitario di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale, introdotto dal Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, nel testo modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009 e dal

Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, anche ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Nella circolare in commento l'Istituto pone in rilievo che il Regolamento (UE) n. 1231/2010:

- sostituisce il Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio del 14 maggio 2003;
- non conferisce alle persone con cittadinanza extracomunitaria il diritto all'ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all'accesso al mercato del lavoro di tale Stato. L'applicazione del Regolamento di cui trattasi non pregiudica quindi il diritto di ogni singolo Stato membro a non concedere o ritirare un permesso d'ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro, ovvero a rifiutarne il rinnovo.

Ambito di applicazione soggettivo

Per quanto concerne l'attività dell'Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2011 i principi e le disposizioni generali su cui si basano i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché le relative disposizioni specifiche (come, ad esempio, quelle in materia di collaborazione amministrativa, legislazione applicabile, distacchi, prestazioni pensionistiche e non, recuperi) sono destinate non solo:

- al cittadino comunitario, ai suoi familiari e superstiti,
- all'apolide ed al rifugiato residente in uno degli Stati membri, ai suoi familiari e superstiti,
- al superstite, cittadino extracomunitario, di persona deceduta avente cittadinanza comunitaria,
- al superstite, cittadino comunitario, di persona deceduta avente cittadinanza extracomunitaria,
- al superstite, apolide o profugo, residente in uno degli Stati membri, di persona deceduta avente cittadinanza comunitaria,
- al superstite, apolide o profugo, residente in uno degli Stati membri, di persona deceduta avente cittadinanza extracomunitaria, ma anche ai cittadini dei Paesi terzi, ai loro familiari e superstiti, ai quali i suddetti Regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità, residenti nel territorio di uno degli Stati membri dell'Unione europea, sempre che siano stati assoggettati alle legislazioni di almeno due Stati membri.

Effetti del regolamento

In forza del Regolamento (UE) n. 1231/2010 non possono sorgere diritti ed obblighi per periodi precedenti il 1° gennaio 2011.

Possono tuttavia essere acquisiti diritti connessi agli eventi tutelati anche se antecedenti alla predetta data: in questo caso la decorrenza delle eventuali prestazioni è, comunque, obbligatoriamente fissata dal 1° gennaio 2011 o da data successiva.

Ai fini del diritto alle prestazioni sono totalizzabili, in favore del cittadino extracomunitario, dei suoi familiari e superstiti, periodi assicurativi precedenti il 1° gennaio 2011.

Viene inoltre precisato che il Regolamento (UE) n. 1231/2010 non è modificativo del Regolamento (CE) n. 883/2004, avendone soltanto esteso l'ambito soggettivo di applicazione.

Esportabilità delle prestazioni di disoccupazione

Al Punto 4., la circolare in parola ribadisce che le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1231/2010 non conferiscono al cittadino dello Stato terzo il diritto all'ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all'accesso al mercato del lavoro di tale Stato, né pregiudicano il diritto degli Stati a non concedere, ritirare o non rinnovare un permesso di ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro.

Viene inoltre rimarcato che continua ad avere diritto alle prestazioni per disoccupazione, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento (CE) n. 883/2004, la persona la quale si rechi in un altro Stato membro (ovvero in più Stati membri) in cerca di lavoro, a condizione che si iscriva come richiedente un'occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato o di ciascuno degli Stati in cui si sia recato. Le disposizioni del citato art. 64 possono quindi essere applicate nei confronti del cittadino extracomunitario soltanto se questi ha diritto – tenendo conto, ove occorra, del suo titolo di soggiorno o della sua situazione di soggiornante di lunga durata - di iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si è recato in cerca di occupazione e se ha diritto di esercitarvi legalmente un lavoro.

Di conseguenza, le Sedi Inps, accertato il diritto all'indennità di disoccupazione, devono continuare a corrispondere la prestazione anche al cittadino extracomunitario che si rechi in un altro Stato membro in cerca di lavoro, ponendo particolare attenzione all'accertamento della condizione di iscrizione presso l'ufficio del lavoro estero.

In proposito, l'Inps ricorda che l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è comunque tenuta, a seguito della presentazione, da parte della persona stessa, del documento portatile U2, ad inviare immediatamente all'istituzione competente un documento (PAPER SED U009) con l'indicazione della data in cui è avvenuta l'iscrizione.

Accordi internazionali di sicurezza sociale

L'applicazione del Regolamento (UE) n. 1231/2010 lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da Accordi internazionali, conclusi con Paesi terzi e di cui sia parte l'Unione europea e che prevedono vantaggi in materia di sicurezza sociale.

I Regolamenti (CEE) n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972 continuano a trovare applicazione nei confronti della Svizzera (in base all'Accordo tra la Comunità europea, i suoi membri e la Confederazione svizzera), nonché dell'Islanda, Liechtenstein e Norvegia (in base all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE).

Pertanto, gli Accordi su indicati non sono applicabili ai cittadini extracomunitari.

L'Inps sottolinea inoltre che il Regolamento (UE) n. 1231/2010 non è vincolante per la Danimarca, che non lo applica analogamente al Regolamento (CE) n. 859/2003. Nulla è quindi innovato nei rapporti con tale Stato. Considerato che la Danimarca non è vincolata all'applicazione della regolamentazione comunitaria al cittadino extracomunitario - osserva l'Istituto - non vi può essere da parte italiana nei rapporti con la Danimarca applicazione unilaterale di detta regolamentazione al cittadino extracomunitario.

Quanto sopra comporta, fra l'altro, che da parte italiana non è possibile applicare la regolamentazione comunitaria in materia di determinazione della legislazione applicabile nei casi di distacco, se il cittadino extracomunitario è temporaneamente trasferito in Danimarca dall'azienda avente sede in Italia o, viceversa, sia temporaneamente distaccato in Italia dall'azienda avente sede in Danimarca. Non è inoltre applicabile la regolamentazione comunitaria nel caso di temporaneo trasferimento del lavoratore autonomo dall'Italia in Danimarca e viceversa. Non trovano altresì applicazione le norme di determinazione della legislazione applicabile nei confronti del lavoratore extracomunitario che svolga abitualmente la sua attività in Italia e in Danimarca.

Il Regno Unito non ha partecipato all'adozione del Regolamento (UE) n. 1231/2010 e, pertanto, non è da esso vincolato, né soggetto alla sua applicazione.

Al riguardo, l'Inps fa presente che detto Stato ha invece partecipato all'adozione del Regolamento (CE) n. 859/2003, il quale ha esteso, a partire dal 1° giugno 2003, le disposizioni dei Regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972 ai cittadini dei Paesi terzi cui tali disposizioni non erano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità, a determinate condizioni.

Poiché il Regolamento (CE) n. 859/2003 è stato abrogato tra gli Stati membri vincolati dal Regolamento (UE) n. 1231/2010, il Regno Unito attualmente continua applicare ai cittadini extracomunitari il Regolamento (CE) n. 859/2003 e, quindi, i Regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972.

Infine l'Istituto indica che il Regolamento (UE) n. 1231/2010 non detta disposizioni transitorie, per cui, nei casi in cui risulti necessario, occorre tenere conto delle disposizioni transitorie previste dai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e dalle circolari applicative diramate dall'Inps .

18) Divieto di cessione del TFR – Milleproroghe – Nota Confindustria 23 MARZO 2011

Si segnala che Confindustria, con nota del 23 marzo 2011, che si pubblica in calce alla presente, ha diramato le prime osservazioni sugli aspetti giuslavoristici della L. 10/2011 (c.d. Milleproroghe).

Alla luce dei numerosi dubbi interpretativi sull'applicazione delle nuove disposizioni, la nota affronta tra l'altro il tema del divieto di cessione del trattamento di fine rapporto.

Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni sull'argomento anche a seguito di eventuali chiarimenti ministeriali e dell'orientamento giurisprudenziale nel merito.

Confindustria - Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali

Roma, 23 Marzo 2011

...Omissis...

Divieto di cessione del trattamento di fine rapporto

L'art. 2, comma 49, del "milleproroghe" introduce nell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 180/1950 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), il seguente periodo:

«Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti».

Il testo della disposizione presenta margini di incertezza quanto agli istituti per i quali opera il divieto di cessione nonché in merito alla sua applicabilità, oltre che all'impiego pubblico, anche all'impiego privato.

Analoghe perplessità sono state sollevate dal Servizio studi della Camera dei Deputati che, nell'illustrazione predisposta in sede di esame della legge di conversione, ha messo in evidenza che "sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala l'opportunità di modificare la dizione "indennità di anzianità" con la dizione "trattamento di fine rapporto". Si ricorda, infatti, che la legge n. 297/1982, riformando la disciplina precedente, ha sostituito l'indennità di anzianità corrisposta a fine rapporto con il TFR, a decorrere dal 1° giugno 1982".

Si segnala peraltro che, secondo prime indicazioni di carattere informale che Confindustria ha avuto dal Ministero del Lavoro, il richiamo espresso ai trattamenti di fine servizio, contenuto nella norma, porterebbe alla conclusione dell'applicabilità della nuova disposizione esclusivamente ai dipendenti pubblici.

19) Collegato lavoro – Contratto a tempo determinato – Differimento del termine di impugnazione

Sul Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 47/2011 è stata pubblicata la Legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del D.L. n. 225/2010 (c.d. Milleproroghe), che, tra l'altro, apporta modifiche all'art. 32 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

L'articolo 2, comma 54, del provvedimento aggiunge al predetto articolo 32, relativo al contratto a tempo determinato, il comma 1-bis, che fa decorrere l'efficacia delle disposizioni innovate dell'art. 6 della L. n. 604/1966 al 31 dicembre dell'anno in corso.

Pertanto, mentre ai sensi della precedente norma del Collegato lavoro, i lavoratori con un contratto a termine scaduto prima del 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della legge), avrebbero dovuto impugnare l'eventuale licenziamento irregolare obbligatoriamente entro il 23 gennaio 2011 - diversamente l'azione sarebbe diventata improcedibile - a seguito delle disposizioni del decreto c.d. Milleproroghe, il termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento acquista efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.

Di seguito si pubblica il testo dell'art. 32 della Legge n. 183/2010 come modificato dalla legge in commento:

Art.32 - Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 e' ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.